



Il recepimento della Direttiva sul credito ai
consumatori

*Francesca Santilli – Responsabile Ufficio consulenza
legale e amministrativa*

Implementazione della CCD – il processo è partito...

Perchè la CCD 2?

- Necessità di garantire un livello elevato di tutela del consumatore

- Favorire lo sviluppo di un mercato unico del credito

- Prendere atto e disciplinare i cambiamenti nel mercato del credito al consumo determinati dalla diffusione e dall'applicazione di nuove tecnologie

Come la CCD 2 risponde alle nuove esigenze

- estendere la tutela del consumatore ampliando l'ambito di applicazione della CCD

- garantire che i mutuatari abbiano un facile accesso a tutte le informazioni e siano informati sul costo totale del credito

- stabilire norme pubblicitarie più rigorose per ridurre il credito abusivo ai consumatori sovra-indebitati e misure efficaci contro i prezzi eccessivi

- imporre ai finanziatori procedure di valutazione del merito creditizio, al fine di valutare se i consumatori possono effettivamente rimborsare il loro credito.

LA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA

Legge di
Delegazione
europea

Delega per
modificare le
norme (TUB)

Ricorso alla
disciplina
secondaria di Banca
d'Italia

Esercitare se
opportuno le opzioni
previste

Valutare disciplina
«estesa» dei crediti
acquistati dai terzi

Debt Advice

Sanzioni

Vigilanza enti
non creditizi

LA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO (1)

Obiettivo nel recepimento: assicurare certezza sulla corretta applicazione delle disposizioni in esame, evitando al contempo possibili contenziosi rivenienti anche da comportamenti opportunistici dei consumatori.

CCD 1 e normativa nazionale

Art. 124-bis TUB – obbligo di valutazione del merito di credito prima della conclusione del contratto

Delibera Del CICR – e Disposizioni di Trasparenza (Bankit)

Gli intermediari assolvono all'obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore, applicando le procedure, le metodologie e le tecniche relative alla valutazione e al monitoraggio del merito creditizio previste ai fini della sana e prudente gestione

CCD 2

Gli Stati membri dispongono che, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore debba effettuare una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione è effettuata nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.

LA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO (2)

Qualora la valutazione del merito creditizio comporti il ricorso al trattamento automatizzato di dati personali, gli Stati membri assicurano che il **consumatore sia informato del diritto di:**

Chiedere ed ottenere una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, inclusi la logica e i rischi inerenti al trattamento automatizzato dei dati personali nonché l'importanza e gli effetti sulla decisione.

Esprimere la propria opinione al creditore

Chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito

Necessità di un recepimento «bilanciato» che tenga conto della centralità della valutazione del merito di credito e il **fatto che il credito sia stato o meno concesso da parte dell'intermediario.**

ANNUNCI PUBBLICITARI

L'obbligo di includere nei messaggi pubblicitari la formula
“Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro”.



Al riguardo, **si auspica**, che venga lasciata ai singoli intermediari **la possibilità di individuare una formulazione equivalente** da utilizzare in alternativa.

Gli Stati membri possano vietare, fra l'altro, la pubblicità dei prodotti di credito che:

- a) metta in evidenza **la facilità o la rapidità con cui è possibile ottenere il credito**
- b) offra «periodi di grazia» **superiori a tre mesi** per il rimborso delle rate di credito.

Si auspica che non venga esercitata tale discrezionalità che finirebbe per comportare un'ingiustificata restrizione alla libera promozione dei prodotti di credito al consumo, senza rappresentare alcun concreto beneficio per i consumatori che verrebbero privati di informazioni rilevanti per scegliere in maniera consapevole il soggetto creditore

Informazioni precontrattuali

L'articolo 10, comma 1, stabilisce che
“Qualora le informazioni precontrattuali ... siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito inviino al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto di credito e sulla procedura da seguire per il recesso”.

BANCHE DATI

Articolo 19, comma 7, stabilisce che: «Ai fini dei contratti di credito, i gestori di banche dati si dotano di procedure atte a garantire che le informazioni contenute nelle loro banche dati siano aggiornate ed esatte. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori siano informati:

a) entro 30 giorni dalla registrazione di eventuali arretrati nel rimborso del credito in una banca dati (...).».

Si auspica che possano essere considerate conformi a tale previsione normativa, modalità di invio del promemoria attraverso formati e canali semplici, immediati e poco costosi - da concordare comunque con il cliente - quali l'e-mail ed i servizi di messaggistica elettronica per dispositivi mobili che consentono l'archiviazione di documenti (es. WhatsApp, SMS).

- Art. 31 della CCD2 è previsto che gli Stati membri adottino misure intese a prevenire efficacemente gli abusi e **a far sì che ai consumatori non possano essere applicati tassi debitori, tassi annui effettivi globali o costi totali del credito eccessivamente elevati** (ad esempio applicando dei limiti/tetti ai tassi applicati al prestito).

Gli Stati membri possono altresì adottare divieti o limitazioni riguardanti oneri o commissioni specifici applicati dai creditori sul loro territorio.

- La direttiva prevede tuttavia, al considerando 73, che gli Stati membri che abbiano già adottato misure quali fissazione di limiti sui tassi debitori, sui tassi annui effettivi globali o sul costo totale del credito per il consumatore, *dovrebbero poter mantenere il loro attuale regime giuridico.*

La Legge 7 marzo 1996, n. 108 di prevenzione e contrasto al fenomeno dell'usura già impone dei limiti ai tassi di interesse applicati ai finanziamenti, **si auspica che non venga prevista l'introduzione di ulteriori misure della specie che potrebbero determinare possibili fenomeni di contrazione del mercato del credito al consumo.**

Grazie per l'attenzione